



GUIDA AL DM 37/08

Disposizioni normative in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici: analisi delle definizioni e dei requisiti tecnico professionali

A cura del Servizio Artigianato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
VITERBO (SETTEMBRE 2013)



PREMESSA	3
IL DM 37/08 E L'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
IL DECRETO E LE NORME ABROGATE	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
DEFINIZIONE DI EDIFICIO	4
DEFINIZIONE DI PERTINENZA	5
IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DI EDIFICI	5
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	6
LETTERA A: IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PORTE, CANCELLI E BARRIERE AUTOMATICHE.....	6
LETTERA B: IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI.....	7
LETTERA C: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE	7
- <i>gli impianti di riscaldamento</i>	7
- <i>impianti di climatizzazione e condizionamento</i>	8
- <i>impianti di refrigerazione</i>	9
LETTERA D: IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE	9
LETTERA E: IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS	9
LE OPERE DI EVACUAZIONE, VENTILAZIONE ED AREAZIONE DI CUI ALLA LETTERA C) ED E).....	9
LETTERA F: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI	10
LETTERA G: IMPIANTI ANTINCENDIO	10
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI	10
I REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI	12
DIPLOMA DI LAUREA IN MATERIA TECNICA SPECIFICA.....	12
DIPLOMA O QUALIFICA SEGUITA DA UN PERIODO DI INSERIMENTO	12
TITOLO O ATTESTATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, PREVIO UN PERIODO DI INSERIMENTO.....	12
TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO.	12
ESPERIENZA LAVORATIVA QUALE OPERAIO SPECIALIZZATO	13
L'ESPERIENZA LAVORATIVA E COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA	14
LE MANSIONI	14
IMPRESA OPERANTE IN PIÙ SETTORI.....	14
DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE	14
ALTRE FIGURE CONTRATTUALI	14
ATTIVITÀ PRESSO UFFICIO TECNICO INTERNO (U.T.I.)	15
IMPRESE DEL SETTORE	15
COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA	15
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	16
RICONOSCIMENTO SOA	16
ARTICOLO 6 L. N. 25/96.....	16
INCONGRUENZA TRA ATTIVITÀ ISCRITTA NEL RI/AIA E ABILITAZIONI POSSEDUTE.....	16
IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE IMPRESE ARTIGIANE	17
INCOMPATIBILITÀ E UNIVOCITÀ DEL RAPPORTO: IL RESPONSABILE TECNICO	18
PROCEDURA DI INIZIO ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI.....	19
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ (SCIA)	19
CORRISPONDENZA TRA ATTIVITÀ DICHIARATA E LETTERE INDICATE NELLA SCIA	19
QUALIFICAZIONI LIMITATE.....	19

CASI PARTICOLARI	20
TRASFERIMENTO DI SEDE	20
TRASFERIMENTO D'AZIENDA	20
SOSTITUZIONE SOGGETTO QUALIFICATO.....	20
UFFICI TECNICI INTERNI.....	20
PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME	21
MODALITÀ DI CONVERSIONE	21
<i>Impianti di cui alla lettera A</i>	<i>21</i>
<i>Impianti di cui alla lettera C.....</i>	<i>21</i>
<i>Impianti antincendio</i>	<i>22</i>
D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37.	23

PREMESSA

La Guida si propone come strumento operativo di approfondimento del D.M. 37/08, norma che, per la mancanza di disposizioni transitorie e per l'incerto coordinamento di alcuni suoi articoli, ha generato difficoltà applicative e molteplici opzioni interpretative offerte dalle Camere di Commercio e dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

La Guida compendia, quindi, un'analisi delle definizioni e dei requisiti tecnico-professionali previsti dal Decreto, fornendo una visione di sintesi delle circolari e dei pareri emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli orientamenti assunti in questi ultimi anni dalla CCIAA/CPA di Viterbo.

La Guida è stata realizzata dal Servizio Artigianato della Camera di Commercio di Viterbo per informare sugli adempimenti richiamati dal D.M. 37/08 ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese artigiane. Tuttavia, le indicazioni fornite sono utilizzabili, in linea generale, anche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle ditte non artigiane¹.

¹Per specifiche informazioni riguardanti le **imprese non artigiane** (ad esempio, sul rapporto di immedesimazione responsabile tecnico/impresa e sul criterio di unicità e incompatibilità del responsabile tecnico non artigiano) è necessario **rivolgersi agli operatori del Registro delle Imprese**.

IL DM 37/08 E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto e le norme abrogate

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008.

L'entrata in vigore il 27/03/2008 del D.M. ha comportato l'abrogazione:

- della Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività normativa tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni);
- del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
- degli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo V, parte II, Testo Unico per l'edilizia); a seguito di ciò deriva anche l'abrogazione dell'istituendo "Albo dei responsabili tecnici", previsto dall'art. 109 comma II del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma III dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.

Ambito di applicazione

Il D.M. 37/2008 si applica agli **impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso², collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.**

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, il D.M. 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Per “punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ossia il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. Per “reti di distribuzione” si intende l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, etc.) finalizzate a fornire (di energia elettrica, acqua, gas, etc.) alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Definizione di edificio

Per “edificio”, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l'unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell'art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un'unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d'uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate al suolo.

² La previgente L. n. 46/90, fatta eccezione per gli impianti elettrici, si applicava solamente agli impianti di tipo civile.

Definizione di pertinenza

Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano anche alle pertinenze degli edifici. Ai sensi dell'art. 817 c.c., *“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”*. Da un punto di vista oggettivo, per pertinenze si intendono le opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all'edificio. Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i parcheggi, le piscine, etc.

Impianti posti al servizio di attività svolte all'interno di edifici

Le disposizioni dettate dal D.M. 37/08 sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi. Pertanto, la normativa *de qua* si applica anche alle imprese che installano **impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere**³.

³ Cfr. MSE a privato, parere 10368 del 24/07/2008.

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono classificati all'art. 1, comma II, in sette tipologie:

LETTERA A: Impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche⁴

- **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica**, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere⁵;
- **impianti di autoproduzione di energia elettrica** fino a 20 kw nominali⁶ (ad esempio impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc.);
- **impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche** (predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera)⁷;
- **impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;**
- **sistemi di protezione contro le sovratensioni;**
- componenti impiantistiche di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

Il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 (come modificato dall'art. 17 del DL 06/06/2013, convertito in L. 03/08/2013, n. 90) prevede che l'attività di **installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici sugli edifici** (senza limiti di potenza e di utilizzo) sia riservata ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08.⁸

⁴ Rispetto alla lettera A) della L. n. 46/90, la declaratoria della lettera A) del DM 37/08 prevede, altresì, le voci di seguito elencate: impianti di protezione contro scariche atmosferiche (nella L. n. 46/90 compresi nella lettera B), impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche.

⁵ Non ricade nell'ambito di applicazione del DM 37/08 "l'assemblaggio" di quadri elettrici non ancora installati, trattandosi di attività pre-impiantistica. Qualora, invece, per assemblaggio/montaggio di quadri si intenda l'installazione di elementi all'interno del quadro elettrico già montato, la disciplina applicabile sarà quella del DM. Cfr. MSE a privato, parere 36358 del 23/04/2008.

⁶ Stante il tenore della norma, perché questi impianti rientrino nel campo di applicazione del D.M. 37/08 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impianto deve avere una **potenza nominale inferiore o uguale a 20 kw;**
- almeno una parte dell'energia prodotta deve essere **utilizzata ad uso e consumo dell'autoproduttore;**
- l'impianto deve **essere posto al servizio dell'edificio** (vale a dire sull'edificio medesimo o su una superficie di pertinenza).

⁷ Le "tende da sole motorizzate" possono essere assimilate agli impianti di "automazione di porte, cancelli e barriere". Cfr. MSE a CCIAA di Alessandria, parere del 28/05/2012.

⁸ "La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37".

Anche gli impianti all'esterno degli edifici e quelli **luminosi pubblicitari** (incluse le **insegne**) rientrano nel campo di applicazione del DM qualora collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni.

LETTERA B: Impianti radiotelevisivi ed elettronici

- impianti **radiotelevisivi**, le **antenne** (incluse quelle paraboliche)⁹ e gli impianti **elettronici**, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa;
- impianti di sicurezza (**antifurto o antintrusione**) ad installazione fissa;
- **connessioni fisiche interne** agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 37/08 gli **impianti telefonici interni** (trasmissione fonia/dati) collegati a rete pubblica, poiché l'installazione di tali impianti è regolata dalla legge n. 109/1991 e relativo **D.M. 23/05/1992, n. 314**.

LETTERA C: Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali¹⁰.

- **gli impianti di riscaldamento** (indipendentemente dalla loro potenzialità)¹¹, ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e composti abitualmente da:
 - **un generatore** di calore, inclusi **stufe, termo camini e caminetti** e relative canne fumarie;
 - un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
 - un sistema di aerazione e ventilazione;
 - **uno o più sistemi per la distribuzione del calore.**

⁹ Cfr. MSE a CCIAA di Firenze e CPA di Mantova, circolare 3643/C del 24/10/2011. Il Ministero ha precisato che per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi dell'antenna parabolica e del decoder, è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione alla mera "installazione di antenne" e non anche di "impianti elettronici in genere". Infatti non si ravvisa, rispetto agli altri impianti televisivi via cavo, una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione. Sotto taluni aspetti, precisa il Ministero, l'installazione del decoder, che rappresenterebbe l'upgrade rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura plug and play che, per definizione dello stesso D.M. 37/08 è sottratta all'applicazione della disciplina.

¹⁰ Rispetto alla lettera C) della L. n. 46/90, la declaratoria della lettera C) del D.M. 37/08 prevede, altresì, le voci di seguito elencate: impianti di condizionamento e di refrigerazione nonché le opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione connesse agli impianti.

¹¹ Cfr. MSE a CCIAA di Padova, parere 1118 del 24/02/2010. La descrizione "dell'impianto termico" contenuta nell'allegato A del D.Lgs. 192/05 non può essere usata per definire "l'impianto di riscaldamento" del D.M. 37/08. Pertanto, per l'installazione dei generatori di calore è necessaria l'abilitazione per la lettera C) a prescindere dalla loro potenzialità.

Anche l'installazione di caminetti, stufe e relative canne fumarie rientra nel DM 37/08. Cfr. MSE a privato, parere del 30/08/2011

Rientrano, altresì, nell'ambito della lettera C), gli impianti di riscaldamento e l'installazione di **pannelli solari termici** [da associare alla lettera D) per il relativo impianto idraulico di distribuzione].

Il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 prevede che l'attività di **installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore** sia riservata ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08 (vedere nota 8).

Le operazioni di **manutenzione dell'impianto termico** devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, così come previsto dall'art. 7 del DPR 16/04/2013, n. 74.⁴

- **impianti di climatizzazione e condizionamento.**

Per la distinzione di tali impianti è necessario ricorrere alle definizioni UNI 10339 secondo cui:

- per **condizionamento** si intende **il trattamento dell'aria** volto a conseguire negli ambienti abitati la qualità, il movimento e la purezza dell'aria e le caratteristiche termo-igrometriche richieste per il benessere delle persone;
- per **climatizzazione** si intende la **realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti abitati** delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Pertanto, l'impianto di condizionamento è un sistema in grado di raffreddare o riscaldare e deumidificare l'aria e l'ambiente. D'altro canto, l'impianto di climatizzazione è un sistema in grado di controllare, indipendentemente l'una dall'altra, le variabili del benessere ambientale (temperatura dell'aria, umidità, velocità di immissione dell'aria in ambiente e qualità dell'aria ambiente).

Sono sottratti alla disciplina del D.M. 37/08 gli apparecchi “*plug and play*”, ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall'utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore; in questo caso, le operazioni di collegamento non possono essere definite, in senso tecnico, un'installazione di impianto.

⁴ Art. 7 del DPR 74/2013: “**Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. ... Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:**

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.”

Il DPR definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione di **impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari**.

Il DPR non distingue le operazioni di manutenzione ordinaria da quella straordinaria, per le cui definizioni si rimanda all'allegato A) del D.Lgs. 192/2005, come modificato dal DM 22/11/2012.

- **impianti di refrigerazione.**

Vi rientra la cosiddetta “**impiantistica a freddo**”, volta ad abbassare la temperatura di un ambiente confinato, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna. A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito l’installazione di banchi e celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare.¹³

LETTERA D: Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

Tali impianti sono costituiti da **tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria** o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all’interno dell’edificio. La norma include oltre agli impianti idrici adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell’ambito di processi produttivi.

Rientrano in quest’ambito anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi.

LETTERA E: Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas

Tali impianti riguardano la **distribuzione e all’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo**, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. In tale ambito sono compresi: 1) l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori; 2) **l’installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori** (ad esempio il generatore di calore-caldia); 3) **le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali** in cui deve essere installato l’impianto; 4) **le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione**.

La manutenzione dei **serbatoi GPL** (visite annuali), se non eseguita dalle imprese distributrici, può essere svolta soltanto da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08¹⁴.

Le opere di evacuazione, ventilazione ed areazione di cui alla lettera C) ed E).

Sono riconducibili alle **predisposizioni edili e meccaniche** per l’aereazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione e per l’evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. Rientrano in tale ambito l’installazione di canne fumarie e di aspiratori. **Tali opere sono strettamente funzionali all’installazione di impianti di cui alle lettere C) e D).** Pertanto, non è ammissibile una abilitazione lettera C) limitata alle “opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali” oppure una abilitazione

¹³ Cfr. MSE a privato, parere 10368 del 24/07/2008. Si rinvia *infra* nota n. 3.

¹⁴ L’art. 10 del D. Lgs. 32/98 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che forniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente”. Il richiamo all’abrogata L. n. 46/90 si ritiene oggi riferito al D.M. 37/08.

lettera E) limitata alla “opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”¹⁵.

LETTERA F: Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

Tale attività è, altresì, soggetta alle prescrizioni del D.P.R. 162/99 (norma attuativa delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE)¹⁶.

Per la manutenzione ordinaria degli ascensori e montacarichi (esclusa dall’ambito di applicazione del DM 37/08), l’art. 15 del DPR 162/99¹⁷ prevede che il proprietario dell’impianto sia tenuto ad avvalersi di **persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura**¹⁸.

LETTERA G: Impianti antincendio¹⁹

Tali impianti comprendono:

- gli impianti di **alimentazione** di idranti²⁰;
- gli impianti di **estinzione** di tipo automatico e manuale;
- gli impianti di **rilevazione** di gas, di fumo e di incendio.

Manutenzione ordinaria degli impianti

La manutenzione ordinaria degli impianti è esclusa dall’ambito di applicazione del D.M. 37/08 (fatta eccezione per gli interventi sull’impianto termico e sui serbatoi GPL).

Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento “finalizzato a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che

¹⁵ Cfr. MSE a CPA di Biella, parere 98942 del 25/05/2011.

¹⁶ Art. 10, comma 3, D.M. 37/08: “Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche”.

¹⁷ “Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.”

¹⁸ Seppur riferita alle previgenti L. 46/90 e L. 1415/42, la circolare 12/06/1995 n. P938 del Ministero degli Interni individuava il certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura quale unico presupposto per l’ordinaria manutenzione. Va rilevato, inoltre, come all’art. 12 del D.P.R. 162/99 si prevede che la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato debba essere comunicata al Comune competente per territorio; tale comunicazione deve contenere, tra l’altro, “l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 [ora DM 37/08], cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto”. Dunque, si deve concludere che l’impresa che esegue la manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento deve possedere anche i requisiti previsti sia dal DM 37/08.

¹⁹ L’allora Ministero delle Attività Produttive, con circolare prot. n. 547894 del 20/02/2004, acquisito il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, chiariva che non è possibile riconoscere abilitazioni parziali o limitate ad alcune delle componenti degli impianti antincendio.

²⁰ L’installazione della tubazione per il trasporto di acqua fino alla cassetta con idrante non rientra nella tipologia di impianti di cui alla lettera d) del DM 37/08 ma è inclusa tra quelli previsti dalla lettera g). Cfr. MSE a privato, parere del 08/03/2012.

comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”.

Anche l'attività di **pulizia** (spazzacamino) e **manutenzione della canna fumaria** (compresa la video ispezione del camino) è esclusa dall'ambito di applicazione del D.M. 37/08²¹.

²¹ Cfr. MSE a CCIAA di Venezia, parere 6703 del 17/01/2011.

I REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L'esercizio delle attività impiantistiche anzidette è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico professionali la cui **verifica** è demandata alla **Commissione provinciale per l'artigianato** per le imprese artigiane e al **Registro delle Imprese** per le restanti.

L'art. 4 del D.M. 37/08 prevede espressamente il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

Diploma di Laurea in materia tecnica specifica²²

Oltre alla laurea magistrale e specialistica è considerata idonea anche la laurea triennale (cd. laurea breve)²³.

Diploma o qualifica seguita da un periodo di inserimento

Il diploma (ciclo di studi quinquennali) o la qualifica (ciclo formativo triennale) deve essere conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo (istituti tecnici o scuole professionali) e deve avere una **specializzazione relativa al settore di attività** che si intende avviare²⁴.

Il periodo di inserimento richiesto²⁵ per integrare il titolo di studio è di almeno 2 anni (1 anno per la lettera D) **alle dirette dipendenze** di un'impresa del settore²⁶.

Titolo o attestato formazione professionale, previo un periodo di inserimento²⁷

Il corso deve avere carattere tecnico attinente l'attività che si intende avviare e deve essere conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (L. n. 845 del 21.12.1978). Il periodo di inserimento richiesto per integrare il corso deve essere di almeno 4 anni (2 anni per la lettera D) **alle dirette dipendenze** di un'impresa del settore.

Titolo conseguito all'estero.

Coloro che abbiano conseguito un titolo professionale all'estero devono ottenere il riconoscimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it> alla sezione "[per il cittadino](#)")

²² Per valutare l'idoneità del titolo si può ricorrere alle circolari ministeriali emanate in vigore della L. n. 46/90 (se conseguito prima della riforma dell'ordinamento universitario) oppure al contenuto del piano degli studi. In alcuni casi, può essere necessario acquisire uno specifico parere dal Consiglio Universitario Nazionale per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico.

²³ Cfr. MSE a CCIAA di Ravenna parere 9196 del 22/07/2008.

²⁴ Per valutare l'idoneità del titolo si può ricorrere alle circolari ministeriali emanate in vigore della L. n. 46/90 (se conseguito prima della riforma dell'ordinamento scolastico) e all'esame delle materie del ciclo formativo. In alcuni casi, può essere necessario acquisire uno specifico parere dagli istituti scolastici interessati o dagli uffici scolastici regionali (cfr. MSE parere 31461 del 08/10/08).

²⁵ Cfr. MSE a CCIAA di Modena, parere 100451 del 09/11/09. Il titolo di studio deve essere acquisito prima dell'esperienza lavorativa.

²⁶ Cfr. MSE a CCIAA di Napoli, parere 18464 del 30/03/2010. Non essendo prescritto alcun particolare livello di inquadramento contrattuale è idonea anche l'attività prestata quale operaio qualificato, apprendista o CFL.

²⁷ Per coerenza logica con la previsione di cui all'art. 4, comma I, lettera B ("seguito da un periodo"), l'espressione "previo un periodo di inserimento" deve essere intesa quale periodo comunque successivo al conseguimento del titolo di formazione.

Esperienza lavorativa quale operaio specializzato

Tre anni di prestazione lavorativa²⁸ svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata quale operaio installatore specializzato, **esclusi i periodi svolti quale apprendista o come operaio qualificato.**

Per “operaio specializzato” si intende il dipendente inquadrato in uno dei seguenti livelli:

- CCNL metalmeccanici artigiani: categoria IV, III e superiori;
- CCNL metalmeccanici industriali: categoria V, VI e superiori;
- CCNL edilizia imprese artigiane e PMI e industria: livello III e IV;
- CCNL terziario e servizi: livello III.

²⁸ Cfr. MSE a CCIAA di Savona, parere 95892 del 29/10/2009. E' possibile cumulare periodi di lavoro subordinato per imprese diverse, anche se non consecutivi.

L'ESPERIENZA LAVORATIVA E COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA

Le mansioni

Con riferimento alle casistiche contemplate dall'art. 4 del D.M. 37/08, vengono considerate prestazioni lavorative idonee quelle maturate quale dipendente con **mansioni di natura tecnica** o comunque attinenti al processo produttivo; sono, dunque, escluse le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive²⁹.

Impresa operante in più settori

Nel caso di esperienza maturata presso un'impresa operante in più settori dell'impiantistica (da intendersi le imprese che realizzano impianti elettrici, elettronici e termoidraulici), costituiscono elementi di valutazione la qualifica di inquadramento e le mansioni svolte³⁰.

Dipendente a tempo parziale

La prestazione lavorativa prevista dal D.M. 37/08 è riferita alle ipotesi di contratto di lavoro full-time. Nel caso di attività prestata quale dipendente con **contratto part-time**, le ore complessivamente maturate devono essere equivalenti alle ore lavorative prescritte dal CCNL per il contratto full-time.

Altre figure contrattuali

Non costituisce requisito tecnico professionale l'esperienza maturata come **lavoratore a progetto**³¹. Diversamente, va valutata caso per caso l'esperienza maturata come prestatore di lavoro somministrato³² e come dipendente con contratto di formazione lavoro³³.

²⁹ Cfr. MSE a CCIAA di Lecce, parere 15364 del 23/03/2010. Inidoneità di mansioni diverse da quelle di "operaio installatore". Il soggetto deve aver acquisito, nella pratica quotidiana, l'effettiva capacità di installare gli impianti, cioè fare esperienza pratica completa.

³⁰ Cfr. MSE a CCIAA di Vicenza, parere 58135 del 29/03/2011. Nell'ipotesi di "impiegato tecnico" che ha prestato la sua attività presso una impresa con più abilitazioni è necessario accertare non tanto se l'impresa abbia svolto o meno l'attività che il dipendente ha dichiarato, "quanto se il dipendente medesimo abbia svolto le mansioni dichiarate, cioè equiparabili a quelle normalmente svolte da un operaio installatore con qualifica di specializzato". MSE a CCIAA di Potenza, parere 3101 del 14/01/2009. Il riconoscimento dei requisiti può essere operato solo con riferimento agli impianti su cui il dipendente ha "concretamente operato". MSE a CCIAA di Lecce, parere 15364 del 23/03/2010. Inidoneità di mansioni diverse da quelle di "operaio installatore" (nel caso impiegato tecnico d'ufficio). Il soggetto deve aver acquisito, nella pratica quotidiana, l'effettiva capacità di installare gli impianti, cioè fare esperienza pratica completa. MSE a CCIAA di Savona, parere 26667 del 24/03/2009 CCIAA. Per la verifica delle mansioni svolte, la dichiarazione del datore di lavoro non è, di per sé, sufficiente ad assicurare un'attendibile valutazione del rapporto di lavoro. La dichiarazione va riscontrata in maniera inequivocabile a norma del D.P.R. 445/00.

³¹ Cfr. MAP circolare 3600/C del 06/04/2006. "Questa Amministrazione si è in passato dichiarata contraria all'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia ai fini dell'assunzione della posizione di responsabile tecnico in un'impresa, sia ai fini dell'acquisizione del requisito tecnico-professionale, ritenendolo un contratto assimilabile a quelli di lavoro autonomo piuttosto che a quelli di lavoro dipendente. Tanto più è fondata, a parere della scrivente, tale posizione nei confronti del contratto di lavoro in esame (contratti a progetto). Per lo stesso, infatti, non solo viene ampiamente rimarcata, nel decreto n. 276, la caratteristica di autonomia, ma viene anche specificato che deve essere riconducibile ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso. ... Il carattere di autonomia di tale figura la rende inidonea, d'altra parte, per la finalità di cui al punto 2, in quanto non è rinvenibile, nel caso in esame, un rapporto di diretta dipendenza".

³² Cfr. MAP circolare 3600/ del 06/04/2006. "il prestatore di lavoro somministrato ... non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore. Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività. Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto,

Attività presso Ufficio Tecnico Interno (U.T.I.)

L'esperienza lavorativa può essere maturata anche presso imprese non installatrici che curano l'installazione e la manutenzione di impianti aziendali. In questo caso la prestazione può essere considerata idonea solamente se l'impresa ha regolarmente dichiarato al Registro Imprese la predisposizione di un **Ufficio Tecnico Interno** e la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al Decreto³⁴.

Imprese del settore

Ai fini della maturazione della prescritta esperienza lavorativa, si considerano imprese del settore:

- quelle cessate che hanno svolto un'attività di cui all'art. 1 della legge 46/90;
- quelle che esercitano o hanno esercitato un'attività di cui all'art. 1 del DM 37/08 riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;
- quelle che hanno svolto, prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08, attività impiantistica in precedenza esclusa dall'ambito di applicazione della L. n. 46/90, a condizione che tale attività sia riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/AIA (ad esempio: impianti su edifici industriali e impianti di refrigerazione).

Collaborazione tecnica continuativa

Il II comma dell'art. 4 del D.M. 37/08 presenta evidenti incongruenze logico-letterali circa le modalità e la durata della prestazione svolta dai **soci, dai collaboratori e dal titolare** ai fini della maturazione dei requisiti³⁵.

In attesa di un intervento legislativo che ridefinisca il contenuto dell'articolo, si ritiene che il comma in questione trovi una possibile e immediata applicazione solo per quanto previsto al primo periodo del citato comma II³⁶. Pertanto, **le prestazioni svolte in qualità di socio, collaboratore e titolare sono equiparate, anche in termini di durata, alle prestazioni lavorative e ai periodi di inserimento dei dipendenti** così come disciplinato al comma I dell'art. 4 del Decreto.³⁷

rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che, ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti ... nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3". Il lavoro somministrato può, in presenza di determinate condizioni, essere equiparato ad un'attività lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

³³ Cfr. MAP n. 3439/C del 27/03/1998. Con parere 83060 del 03/05/11 alla CCIAA di Ravenna, il MSE ha ritenuto che l'esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione lavoro possa essere considerata valida ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4, I comma, lettere b e c del DM 37/08.

³⁴ Cfr. MSE a CCIAA di Macerata, parere del 24/02/09.

³⁵ "I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni". Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato in più circostanze (MSE a CCIAA di Lucca, parere 16827 del 08/08/08 e MSE a CCIAA di Ravenna, parere 12122 del 09/02/2009) la presenza di contraddizioni che possono essere superate solo attraverso una revisione del Decreto.

³⁶ La palese incoerenza del secondo periodo non consente una sua ragionevole applicazione, né interpretazioni che, attribuendo alla disposizione un valore residuale, consentano l'individuazione di percorsi abilitanti che il legislatore non ha voluto prevedere.

³⁷ Cfr. Interpretazione congiunta dei Conservatori dell'Emilia-Romagna.

Stante questa sostanziale assimilazione, i periodi di lavoro maturati in regime di collaborazione sono cumulabili con quelli maturati come dipendente.

La collaborazione tecnica deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente al processo produttivo, documentabile attraverso l'iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi.³⁸ Sono, dunque, inidonee le prestazioni concernenti mansioni amministrative o meramente direttive. **Parimenti inidonee sono le collaborazioni tecniche svolte dagli amministratori non soci** (amministratore unico/delegato o componenti C.d.A.).³⁹

Associazione in partecipazione

L'attività prestata come **associato in partecipazione non comporta il conseguimento** del requisito tecnico professionale⁴⁰.

Riconoscimento SOA

Il riconoscimento SOA per la categoria "impianti tecnologici" **non costituisce requisito** professionale⁴¹.

Articolo 6 l. n. 25/96

Continua a trovare applicazione⁴² l'art. 6 della L. n. 25/96 richiamato tra i visti del D.M. 37/08, a tenore del quale **costituisce requisito per l'avvio dell'attività** l'esperienza maturata come titolare di impresa individuale e socio prestatore d'opera **per almeno un anno di attività, prima dell'entrata in vigore della L. n. 46/90 (13/03/1990)**⁴³.

Siffatta normativa non trova applicazione per coloro che non hanno maturato un intero anno di esperienza lavorativa alla data del 13/03/1990⁴⁴. Va da sé che se tali soggetti hanno continuato ad operare all'interno dell'impresa per periodi successivi, per il computo dei periodi di lavoro si rinvia all'art. 4 del DM 37/08.

Incongruenza tra attività iscritta nel RI/AIA e abilitazioni possedute

Qualora l'impresa presso la quale è maturata l'esperienza lavorativa (sia in regime di lavoro subordinato che come collaborazione tecnica continuativa) presenti una discordanza tra l'attività dichiarata al Registro Imprese o all'AIA e le abilitazioni riconosciute, **verrà valutata ai fini istruttori la sola descrizione dell'attività effettivamente iniziata e dichiarata**⁴⁵.

³⁸ Il MSE ha rappresentato che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti, sia necessario che l'interessato abbia effettivamente svolto presso l'impresa attività avente natura di collaborazione tecnica continuativa, abbia cioè affiancato e supportato il responsabile tecnico, prestando la sua opera al fine di maturare un'ideale esperienza professionale. La mancata iscrizione all'INAIL da parte dell'interessato ostacola il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Cfr. MSE a privato, parere del 04/02/2011.

³⁹ Cfr. MSE a CCIAA di Perugia, parere 38235 del 29/04/09.

⁴⁰ Cfr. MSE a CCIAA di Taranto, parere 24928 del 19/03/09 e MSE a CCIAA di Alessandria, parere 78997 del 26/04/11.

⁴¹ Cfr. MSE a CCIAA di Potenza, parere 42162 del 04/11/2008.

⁴² Cfr. MSE a CCIAA di Modena, parere 61930 del 08/07/09.

⁴³ L'articolo si applica anche alle imprese che abbiano cessato l'attività dopo il 13/03/1990.

⁴⁴ Ad esempio, il titolare di una impresa individuale che ha iniziato l'attività il 01/01/1990 per poi cessarla il 31/12/1992 non può richiamare l'art. 6 della l. n. 25/96.

⁴⁵ A titolo esemplificativo, l'impresa presso la quale è maturata l'esperienza risulta abilitata per la lettera C), ma è stata dichiarata soltanto l'attività di "impianti di riscaldamento"; verrà riconosciuta la lettera C) "limitatamente agli impianti di

Non è, comunque, esclusa la possibilità di ottenere una più ampia abilitazione attraverso l'esibizione di congrua documentazione e dichiarazioni (fatture, contratti, progetti, dichiarazioni di conformità, attestazioni del datore di lavoro, etc.).

IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

Stante il disposto dell'art. 9, III e VII comma, della Legge Regione Lazio 10/07,⁴⁶ i requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica di cui al DM 37/08 devono essere posseduti necessariamente dal titolare o, nel caso di società, da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

Qualora i requisiti siano posseduti da un soggetto diverso (ad esempio, un dipendente o un associato in partecipazione), l'impresa non può essere iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

riscaldamento". Oppure l'impresa presso la quale è maturata l'esperienza risulta abilitata per le lettere A e G, ma è stata dichiarata soltanto l'attività di "elettricista"; verrà riconosciuta la lettera A) "per impianti elettrici".

⁴⁶ "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore".

INCOMPATIBILITÀ E UNIVOCITÀ DEL RAPPORTO: IL RESPONSABILE TECNICO

Dal disposto di cui al comma I dell'art. 3 del D.M. 37/08 discende che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali del titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società **oppure da un responsabile tecnico preposto** con atto formale.

La norma dispone, altresì, che “il responsabile tecnico” possa svolgere tale funzione “per una sola impresa” e che la qualifica è “incompatibile” con ogni altra attività continuativa, subordinata o autonoma che assorba anche solo in minima parte l'impegno lavorativo⁴⁷, **compresa quella svolta come amministratore⁴⁸ o liquidatore di altra società⁴⁹**. La carica di responsabile tecnico è, altresì, incompatibile con l'esercizio di una professione.⁵⁰

Il criterio di unicità e incompatibilità è previsto per la sola figura del responsabile tecnico e non anche per il titolare o il legale rappresentante⁵¹.

Orbene, alla luce degli orientamenti ministeriali, si può affermare che:

- il “responsabile tecnico” è il soggetto preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione;
- la carica di responsabile tecnico può essere ricoperta per una sola impresa;
- la carica di responsabile tecnico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività⁵²;
- il regime di incompatibilità e di unicità del rapporto non si applica ai titolari e ai legali rappresentanti;
- una stessa persona può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità e senza violare il principio di unicità.

⁴⁷ Cfr. MSE a privato, parere 23274 del 07/04/2010. Il criterio di incompatibilità “*esprime la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti*”.

⁴⁸ Cfr. MSE a CCIAA di Napoli, parere 79381 del 10/09/09. E' ammessa la compatibilità tra la figura di responsabile tecnico e la carica di accomandatario di società inattiva.

⁴⁹ Cfr. MSE a privato, parere 14963 del 05/08/08 e MSE alla CCIAA di Firenze, parere 29404 del 01/10/08.

⁵⁰ Cfr. MSE a privato, parere 28691 del 31/03/2009 e parere 37571 del 27/04/2009. Non costituisce motivo di incompatibilità la mera iscrizione in un albo/collegio professionale.

⁵¹ In proposito si veda l'orientamento assunto: MSE a CCIAA di Savona, parere 32694 del 10/10/08 e MSE a privato, parere 37571 del 27/04/09.

⁵² Cfr. MSE a CCIAA di Cagliari, parere 83087 del 03/05/11. E' incompatibile rivestire la carica di r.t. DM 37/08 e di r.t. L. n. 123/92 anche nella stessa impresa.

PROCEDURA DI INIZIO ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA)

L'art. 3, comma III, del D.M. 37/08 rinvia espressamente all'art. 19 della L. n. 241/90 quale sequenza procedimentale per l'avvio dell'attività e la contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti.

Pertanto, al momento in cui una impresa inizia una delle attività di impiantistica previste dal Decreto deve presentare una **Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (CIA)**, nella quale dichiarare il possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al titolare o legale rappresentante ovvero nominare il responsabile tecnico⁵³. **La SCIA è presentata unitamente alla pratica telematica di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.**

L'amministrazione competente a ricevere la SCIA⁵⁴, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, inibisce la prosecuzione dell'attività.

E' bene precisare che una SCIA incompleta, carente o contenente dichiarazioni parziali o reticenti non produce effetti.

Corrispondenza tra attività dichiarata e lettere indicate nella SCIA

Il Decreto impone la stretta correlazione e finanche coincidenza fra la qualificazione tecnico-professionale dichiarata nella SCIA con le lettere dell'art. 1 del D.M. 37/08 e l'attività denunciata nell'istanza, di iscrizione o modifica (es. aggiunta attività) inoltrata al RI/AIA⁵⁵.

In caso contrario, saranno riconosciute le sole lettere corrispondenti alle attività descritte ai fini dell'iscrizione al RI/AIA⁵⁶.

Qualificazioni limitate

Il D.M. 37/08 prevede che, nell'ambito della SCIA, le imprese devono indicare specificatamente per quali **lettere e voci intendono esercitare l'attività**⁵⁷.

Considerata la portata restrittiva di tale previsione, è possibile ottenere il riconoscimento di qualificazioni **limitatamente ad una specifica voce espressamente contenuta all'interno della lettera** di appartenenza (c.d. **criterio dello spaccettamento**), sempreché la limitazione risulti tecnicamente compatibile con il dettato delle lettere di cui al D.M. 37/08⁵⁸.

⁵³Per le imprese artigiane la figura del responsabile tecnico deve comunque essere ricoperta da un socio partecipante al processo produttivo.

⁵⁴Cfr. MSE a CCIAA di Latina, parere 181848 del 30/09/11. **La SCIA va inoltrata al Registro Imprese (o Albo imprese artigiane) nella cui circoscrizione è posta la sede dell'impresa**, anche se l'attività venga esercitata in un luogo diverso dalla sede.

⁵⁵L'art. 3, comma III, del DM 37/08 dispone espressamente che: *"Le imprese che intendono esercitare le attività di impiantistica presentano la dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nell'articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività...omissis"*.

⁵⁶Ad esempio, se un'impresa denuncia l'inizio attività di *"elettricista"* e nella SCIA dichiara il possesso dei requisiti per le lettere A e B, quest'ultima sarà presa in considerazione solo per la *"lettera A limitatamente agli impianti elettrici"*.

⁵⁷L'art. 3, comma III, del Decreto ripropone quanto indicato dall'art. 9 del D.P.R. 558/99.

⁵⁸Cfr. MSE a CCIAA di Genova, parere 85788 del 01/10/2009, riconoscimento della lettera A limitata a *"impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere"*. MSE a CCIAA di Ravenna, parere 32838 del 16/02/2012, riconoscimento della lettera B) limitata a *"impianti elettronici"* (nella fattispecie impianti elettrostatici). MSE a CCIAA di Padova, parere del 24/02/2010, riconoscimento della lettera C) limitata a *"impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione dei locali"* (nella fattispecie stufe e caminetti).

CASI PARTICOLARI

Trasferimento di sede

Nel caso di **trasferimento della sede** di un'impresa esercente attività di impiantistica da un'altra provincia, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali operati dalla CPA o dal Registro Imprese di provenienza costituisce presupposto per la presentazione della domanda di iscrizione senza la necessità di presentare una nuova SCIA, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività oggetto dell'iscrizione sia la stessa risultante dalla certificazione del Reg.Imprese/Albo di provenienza;
- il responsabile tecnico rimanga invariato;
- vi sia continuità temporale nello svolgimento dell'attività.

Trasferimento d'azienda

Nel caso di **trasferimento d'azienda** (anche per conferimento) si determina una soluzione di continuità tra l'attività esercitata dal conferente e quella del conferitario; pertanto, l'impresa conferitaria è tenuta, al momento dell'avvio dell'attività per il tramite del compendio aziendale trasferito, a presentare **una SCIA** unitamente alla domanda di iscrizione⁵⁹.

Sostituzione soggetto qualificato

Nel caso di **sostituzione del soggetto qualificato** (titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico) l'evento deve essere comunicato all'AIA o al Registro delle Imprese **entro 30 giorni**⁶⁰, **utilizzando la modulistica SCIA**. Il nuovo soggetto deve essere in possesso dei requisiti alla data della sostituzione.

In mancanza di responsabile tecnico o di titolare/legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali, l'impresa NON può continuare l'esercizio dell'attività.

Uffici tecnici interni

Le imprese non installatrici possono disporre di un Ufficio Tecnico Interno, cioè a dire *“una struttura costituita da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione”*.

Tali imprese sono tenute ad iscrivere al Registro Imprese (tramite la presentazione di un'apposita domanda) **il responsabile tecnico preposto all'Ufficio Tecnico Interno**⁶¹.

⁵⁹ Cfr. MSE a CCIAA di Potenza, parere 44270 del 07/11/08.

⁶⁰ Cfr. MSE a CCIAA di Ravenna, parere 83060 del 03/05/2011. Fermo restando il generale divieto di SCIA retroattive, viene ammessa tale eventualità nel caso di “sostituzione” del responsabile tecnico.

⁶¹ Cfr. MSE a CCIAA di Viterbo, parere 50578 del 24/11/2008 e SME a CCIAA di Brindisi, parere del 26/04/2011.

PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME

L'art. 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha sostanzialmente **equiparato le imprese già abilitate ad operare sulla base della L. n. 46/90** (con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione) **a quelle abilitate in base al D.M. 37/08** (che si applica a tutte le tipologie di edifici). Da ciò consegue l'attribuzione d'ufficio della nuova abilitazione senza che vi sia alcun impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte⁶².

In effetti, **la Camera di Commercio e la Commissione Prov.le per l'Artigianato di Viterbo hanno provveduto ad integrare d'ufficio le abilitazioni ex L. n. 46/90 con la nuova abilitazione ex D.M. 37/08.**

Modalità di conversione

Impianti di cui alla lettera A

Rispetto alla declaratoria della L. n. 46/90⁶³, la lettera A) proposta dal D.M. 37/08⁶⁴ è integrata con l'indicazione degli *“impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”*.

In sede di conversione d'ufficio delle abilitazioni al nuovo DM 37/08, **la lettera A) è stata attribuita, in generale, senza limitazioni**, includendovi anche gli impianti di protezione contro scariche elettriche (in precedenza previsti nella lettera B) dell'art. 1 della L. n. 46/90)⁶⁵ nonché gli impianti per automazione⁶⁶.

Impianti di cui alla lettera C

Rispetto alla declaratoria della L. n. 46/90,⁶⁷ la lettera C) proposta dal D.M. 37/08⁶⁸ è integrata con l'indicazione degli *“impianti di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie”* e delle *“opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”*.

In sede di conversione d'ufficio delle abilitazioni al nuovo D.M. 37/08, **la lettera C) è stata attribuita con la sola esclusione degli impianti di refrigerazione**, in quanto questi ultimi non sono assimilabili a quelli di condizionamento e climatizzazione.

⁶² Cfr. MSE, circolare 68402 del 19/03/2012. *“L'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex L. 46/90 all'abilitazione ex DM 37/08 non può essere interpretata come impedimento restrittivo alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità tra le due abilitazioni.”*

⁶³ *“impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore”*.

⁶⁴ *“impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”*.

⁶⁵ La CCIAA/CPA di Viterbo, in vigenza della L. 46/90, ha attribuito in modo diffuso la lettera B) limitata agli impianti di protezione contro le scariche elettriche a tutti coloro che esercitavano l'attività di “elettricista”.

⁶⁶ A seguito di indirizzo assunto dalla CRA Lazio (delibera n. 43 del 27.03.2000), la CPA di Viterbo, prima del D.M. 37/08, considerava l'installazione di cancelli e porte automatiche escluse dall'ambito di applicazione della legge 46/90 in quanto equiparata all'installazione di equipaggiamenti elettrici delle macchine e degli utensili.

⁶⁷ *“impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie”*.

⁶⁸ *“impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”*.

Impianti antincendio

La CCIAA/CPA di Viterbo, in vigenza della L. n. 46/90, ha attribuito diffusamente la lettera G) limitata (alla parte elettrica o idraulica). Considerato il numero e l'eterogeneità delle imprese interessate da questa situazione, in sede di conversione d'ufficio delle abilitazioni al nuovo D.M. 37/08, si è continuato a riportare la descrizione della **lettera G) con le stesse limitazioni riconosciute in vigenza della L. n. 46/90.**

Considerate le indicazioni contenute nella circolare MAP 20/02/04 n. 527894, **le imprese interessate possono ottenere il riconoscimento per la lettera G) nella sua interezza** dimostrando con fatture, contratti, progetti, dichiarazioni di conformità, etc. di aver effettivamente installato parti e componenti di impianti antincendio riconducibili alle abilitazioni parziali possedute.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581* e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'*articolo 1*, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'*articolo 4*.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'*articolo 1* presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo *articolo 1*, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'*articolo 4*, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'*articolo 4*.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992*. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni.

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'*articolo 1*, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'*articolo 1*.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'*articolo 4* il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'*articolo 1*, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'*articolo 7*, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

g) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'*articolo 11*.

Art. 6. *Realizzazione ed installazione degli impianti*

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989* e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7. *Dichiarazione di conformità*

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'*articolo 6*. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'*allegato I*, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'*articolo 5*.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della

sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il *decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162* e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11. *Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.*

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'*articolo 5*, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli *articoli 20*, comma 1, e *42*, comma 1, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Art. 12. *Contenuto del cartello informativo*

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'*articolo 1* l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'*articolo 5*, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13. *Documentazione*

Abrogato

Art. 14. *Finanziamento dell'attività di normazione tecnica*

1. In attuazione dell'*articolo 8 della legge n. 46/1990*, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 agosto 1982, n. 597*.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15. *Sanzioni*

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'*articolo 7* del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.